

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

STRANIERI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente -

Dott. SANDRINI Enrico - Consigliere -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Rel. Consigliere -

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Y.E.M.I., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Rocchi Giacomo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Cocomello Assunta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, Sezione Minorenni, in parziale riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Messina appellata da Y.E.M.I., rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione e concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Y.E.M. è imputato del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a), b), c) e d), comma 3 bis e comma 3 ter, lett. b) per avere concorso, svolgendo le mansioni di addetto al motore e vivandiere, al trasporto nel territorio dello Stato di 229 cittadini extracomunitari, soccorsi mentre il peschereccio su cui viaggiavano era in fase di affondamento.

La Corte territoriale rigettava il motivo di appello relativo alla revoca della messa alla prova adottato dal Giudice dell'Udienza preliminare, affermando che il P.M. aveva il potere di chiedere la revoca e che tale ruolo non era escluso dalla previsione del D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27 che lo attribuisce ai servizi socio-assistenziali; la Corte riteneva che, benchè giunta dopo un lungo periodo di regolare svolgimento del programma e benchè unica, la trasgressione, consistita nella fuga dalla Comunità di (OMISSIS) e nel tentativo di abbandonare il territorio nazionale, aveva integrato un vero e proprio assoluto rifiuto a svolgere il progetto in precedenza accettato.

La responsabilità dell'imputato era provata: tutte le dichiarazioni raccolte dalla Squadra Mobile di (OMISSIS) erano concordi nell'indicare l'imputato, raffigurato nella fotografia n. 49, quale soggetto che, insieme ad altri, si occupava dei motori ovvero distribuiva cibo agli occupanti, come del resto lo stesso minore aveva ammesso.

Ricorrevano anche le aggravanti contestate: in particolare quelle del pericolo della vita e dell'incolumità delle persone trasportate e della sottoposizione delle stesse a trattamento inumano e degradante, così come della finalità di profitto.

La rideterminazione della pena avveniva tenendo conto della valutazione di equivalenza tra le aggravanti e l'attenuante della minore età, con conseguente adozione come pena di riferimento di quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Y.E.M.I., deducendo, in un primo motivo, vizio della motivazione in punto di conferma della revoca della messa alla prova.

Il ricorrente lamenta che, nella fase successiva alla fuga del minore (rintracciato al confine con la (OMISSIS)), la difesa non aveva avuto la possibilità di consultare la relazione della Comunità di (OMISSIS) all'interno della quale l'imputato era stato inserito; anche il G.U.P. non conosceva tale relazione e ciò aveva pregiudicato i suoi parametri di giudizio nell'adottare il provvedimento di revoca della messa alla prova. In particolare il Giudice non aveva potuto prendere conoscenza del pentimento del minore per l'accaduto e della sua rinnovata adesione alle prescrizioni impartite.

La motivazione della sentenza di appello era illogica, nel ritenere irrilevante la mancata conoscenza da parte del G.U.P. degli atti relativi al ricollocamento del minore nella Comunità di (OMISSIS), che erano stati redatti proprio per chiarire la situazione prodottasi. Con tale relazione i Servizi sociali minorili non proponevano la revoca del beneficio, ma segnalavano il positivo coinvolgimento del minore nelle attività trattamentali, valutazione che il Giudice non aveva tenuto in considerazione. Fra l'altro, la Corte aveva motivato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena proprio sulla base della prosecuzione dell'attività trattamentale presso la nuova Comunità.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 5. La sospensione del processo può essere disposta solo in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, cosicchè non è sufficiente un'unica trasgressione.

Per di più, tale violazione non poteva considerarsi alla stregua di un assoluto rifiuto a svolgere il progetto in precedenza accettato, avendo il minore, successivamente al ricollocamento nella Comunità di (OMISSIS), rinnovato formalmente la propria disponibilità alla prosecuzione del progetto di messa alla prova.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. La motivazione del diniego dell'attenuante era mancante e ricorrevano i presupposti per la sua concessione, alla luce del ruolo marginale dell'imputato.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Occorre dapprima valutare il secondo motivo di ricorso, che appare pregiudiziale, atteso che, in caso di suo accoglimento, la revoca della messa alla prova risulterebbe illegittimamente disposta e, con essa, la sentenza di condanna pronunciata.

Il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 5 dispone che la sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

La Corte territoriale, nel condividere la decisione del Giudice dell'Udienza preliminare, ha osservato che, pur in presenza di un lungo periodo di regolare svolgimento del programma di messa alla prova, l'unica trasgressione aveva di per sé integrato un vero e proprio assoluto rifiuto a svolgere il progetto in precedenza accettato.

In sostanza, l'espressione utilizzata dal legislatore - "gravi e ripetute trasgressioni" - non viene interpretata nel senso della previsione di un presupposto formale del provvedimento di revoca, ma come indicazione del presupposto sostanziale del provvedimento: così come le gravi e ripetute violazioni possono convincere il Giudice che il minore non intende sottoporsi effettivamente alle "opportune attività di trattamento e di sostegno" previste (cfr. D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27, comma 1), cosicché non è ipotizzabile una "evoluzione della sua personalità" in direzione positiva, allo stesso modo il Giudice può arrivare alla medesima conclusione in presenza di un'unica trasgressione, di "qualità" e gravità tale da essere da sola significativa in senso negativo.

Si potrebbe osservare che il legislatore del 2014, nell'introdurre la messa alla prova per i maggiorenni, ha adottato una soluzione differente per la revoca: in effetti, ai sensi dell'art. 168 quater c.p., la revoca della messa alla prova è disposta in caso di grave "o" reiterata trasgressione al programma di trattamento, ovvero in caso di commissione di delitto o di reato della stessa indole: quindi, per i maggiorenni, è certamente sufficiente un'unica trasgressione, purché grave, per adottare il provvedimento.

Si tratta, peraltro, di suggestione non decisiva, tenuto conto della distanza temporale tra i due provvedimenti legislativi e della differenza di impostazione dei codici di rito per gli imputati maggiorenni e gli imputati minorenni.

La decisione adottata dalla Corte territoriale è legittima.

In effetti, l'interpretazione formalistica della disposizione del D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 28, comma 5, da una parte non permetterebbe la revoca della messa alla prova in presenza di condotte anche più gravi di quella posta in essere dall'odierno ricorrente (fuga dalla Comunità in (OMISSIS) e tentativo di espatrio in (OMISSIS)), dall'altra imporrebbe al giudice una valutazione formale che contrasta, senza dubbio, con lo spirito della normativa dettata per i minorenni, tutta tesa alla valutazione reale e concreta della possibilità di un recupero dell'imputato e dello sviluppo positivo della sua personalità ancora in formazione.

Quindi appare del tutto logico adottare un criterio che vada alla sostanza della questione: risultando alla Corte territoriale evidente che la fuga verso la (OMISSIS) (proseguita per molti giorni, poiché il minore era stato rintracciato casualmente a (OMISSIS)) rendesse priva di effettiva portata significativa la presenza corretta del minore nei mesi precedenti all'interno della Comunità di (OMISSIS).

Appunto, non una semplice trasgressione, ma un rifiuto - palesemente definitivo e irrevocabile - di sottoporsi alla messa alla prova.

Sotto un altro profilo, la condotta del minore integrava, in realtà, ripetute violazioni alle prescrizioni impartite, poiché per più giorni l'imputato non si era presentato alle attività trattamentali, per più giorni era stato lontano dalla Comunità dove aveva l'obbligo di rimanere e così via.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha valutato la relazione della Comunità di (OMISSIS) dove il minore era stato collocato dopo la sua identificazione a (OMISSIS) e l'ha ritenuta insufficiente a mutare il giudizio in ordine alla portata decisiva della condotta posta in essere in precedenza.

Si tratta di una valutazione niente affatto illogica, tenuto conto che la dichiarazione di "pentimento" per la fuga e il tentativo di espatrio in (OMISSIS) era giunta dopo che il minore era stato identificato e ricollocato in Comunità.

Non sembra che sussista un'incompatibilità tra la revoca della messa alla prova e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: si tratta di due istituti differenti per i quali la decisione giunge in un momento processuale differente.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

L'attenuante di cui all'art. 114 c.p., non è concedibile se ricorre l'aggravante del numero di concorrenti superiori a cinque (contestata ed applicata nel caso di specie).

Il ricorrente accenna anche all'ipotesi dell'art. 114 c.p., comma 3 ma del tutto genericamente, non fornendo alcuna prova che il minore fosse stato determinato a commettere il reato da altri maggiorenni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019